
Legge regionale 28 novembre 2003, n. 23.

Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica.

(B.U.R. n. 52 supplemento ordinario n. 1 del 10.12.2003)

OMISSIS

TITOLO V

**ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA RELATIVI
ALLA CRISI SISMICA INIZIATA IL 26 SETTEMBRE 1997**

OMISSIS

Art. 52.

Disposizioni in materia di prefabbricati e di crisi sismica

1. I prefabbricati in legno realizzati nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 46, comma 1, anche con fondi di edilizia residenziale pubblica, venute meno le esigenze connesse all'emergenza sismica, fanno parte, qualora non si proceda al loro smantellamento, del patrimonio indisponibile dei comuni in cui sono situati, con l'obbligo di manutenzione e con il vincolo di destinazione a strutture permanenti per il ricovero della popolazione in caso di calamità naturali.
2. I Comuni possono, previo assenso della Regione e fatta salva la pronta disponibilità in caso di calamità naturali, disporre utilizzi provvisori di tali strutture per favorire processi di sviluppo socio-economico delle aree interessate, anche mediante concessione a titolo oneroso e previa valutazione del contesto ambientale in cui sono collocate.
3. Le attrezzature di interesse comune e gli impianti realizzati a favore dei produttori agricoli, a seguito del rasferimento degli abitati di Civita, Chiavano e Castel Santa Maria del comune di Cascia, in conseguenza del sisma del settembre 1979, possono essere ceduti gratuitamente alle imprese utilizzatrici, previa rinuncia dell'eventuale concessione contributiva sulle unità immobiliari danneggiate e non trasferite ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, nonché alla proprietà dell'area di sedime ove le stesse insistono.
4. L'importo fissato dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, ai fini dell'acquisto, da parte delle imprese, delle strutture delocalizzate è ridotto del cinque per cento annuo decorrente dalla data di presa in consegna, se la struttura è conforme agli strumenti urbanistici.
5. I materiali risultanti dallo smontaggio delle strutture delocalizzate non conformi agli strumenti urbanistici possono essere ceduti gratuitamente, previa assunzione degli oneri connessi alla rimozione delle strutture, nell'ordine: al Comune o all'impresa assegnataria. In via subordinata, i materiali possono essere ceduti, previo avviso pubblico, ad altro soggetto interessato secondo il criterio dell'offerta economica più conveniente. Le somme eventualmente riscosse sono destinate alla copertura delle spese di manutenzione e rimozione delle strutture rimaste nella disponibilità della Regione.

OMISSIS

TITOLO VI
NORME FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 54

Modificazione della legge regionale 12 agosto 1998, n. 32

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 32, è sostituito dal seguente:
"2. Ai fini della presente legge sono equiparati ai beni culturali pubblici, le chiese aperte al culto alla data del sisma e i beni culturali privati ad uso pubblico in particolare gli archivi, le biblioteche e i musei."